

Fondazione
Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini"
PRATO

I CAPITOLI

DI UNA
COMPAGNIA DI DISCIPLINA
COMPILATI
NELL'ANNO MCCCXIX

PRATO
DALLA TIPOGRAFIA GUASTI
MDCCCLXIV

ZIBALDONE PRATESE - 3

© Fondazione Pratese / Biblioteca Roncioniana Prato

**I capitoli di una Compagnia di disciplina : compilati nell'anno
MCCCXIX / [a cura di Cesare Guasti]. - Prato : dalla Tipografia
Guasti, 1864. - 35 p. ; 24 cm. - (Miscellanea pratese di cose inedite
o rare, antiche e moderne ; n. 10)**

Ed. di 100 esempl. e 2 in carta inglese

DELLA
MISCELLANEA PRATESE

DI COSE INEDITE O RARE
ANTICHE E MODERNE

N.º 11.

PUBBLICATO NEL MAGGIO

MDCCCLXV.

EDIZIONE DI CENTO ESEMPLARI,

E DUE IN CARTA INGHILESE.


I CAPITOLI

DI UNA

COMPAGNIA DI DISCIPLINA

· COMPILATI

NELL' ANNO MCCCXIX.



PRATO,
DALLA TIPOGRAFIA GUASTI.

—
MDCCCLXIV.

I. IX. 45/9

AVVERTIMENTO

Questi Capitoli furono compilati per una Compagnia di Disciplina della terra di Prato, a tempo di Giovanni XXII; e si leggono in due codici membranacei, che ora si conservano nell'archivio della Curia vescovile. Per maggior chiarezza di quello che ne debbo dire, e per contrassegnarne le varianti, gli distinguo con le due prime lettere dell'alfabeto.

Nel testo A, ch'è il più antico, si vedono raschiati il nome del Santo titolare e quello del vescovo di Pistoia, il convento presso al quale si radunava la confraternita, le diecine e le unità del millesimo, la data del giorno e del mese. Una mano più recente vi ha riscritto un altro Santo, un altro convento e certe date più recenti (come osservo a suo luogo): ma in quanto all'anno, la raschiatura ce lo lascia vedere bastantemente chiaro; e al Capitolo IX si legge il nome di sant'Agostino sotto quello di san Bartolommeo. È dunque fuor di dubbio, che questi Capitoli appartennero primamente alla Compagnia di sant'Agostino, la quale si radunava al luogo de' Frati Agostiniani, e furono compilati nel 1319. Com'è poi certo, che nel 1350 servivano alla Compagnia di san Barto-

lommeo, la quale si raccoglieva presso i Frati del Carmine¹; che nel 1363 la Compagnia si chiamava Sotietas Disciplinatum sancte Marie del Carmino²; e nel 73, Sotietas Discipline verberatorum sancti Bartolomei de monte Carmello³.

1. A carte 39 tergo: « Anno Domini M. cccl. Al Nome di Dio et della » vergine Maria et del beato messere santo Bartolomeo; amen. Qui ap- » presso scriveremo tutti li fratelli di questa Compagnia, che sono pas- » sati di questa vita; amen. »

2. A carte 38: *In Christi nomine. Comparuit coram reverendo viro ser Paulo Torrigiani de Prato, rettore ecclesie sancti Bartholomei de Gello distriktus Prati, pistoriensis diocesis, reverendi in Christo patris et domini domini fratris Remigii, Dei et apostolice Sedis gratia, pistoriensis episcopi, vicario generali, Francischus olim Bartholini, porte Sancti Iohannis de Prato, tamquam syndicus et procurator universitatis Disciplinatorum Sotietatis sancte Marie del Carmino de Prato, ... et coram dicto domino Vicario produxit et induxit Ordinamenta et Capitula facta et composita ad conservandam et manutenendam Sotietatem Disciplinatorum sancte Marie del Carmino terre Prati in bona conversatione et bonis moribus et virtute; et cum reverentia supplicavit dictus Francischus dicto domino Vicario quatenus ipsa Ordinamenta et Capitula et omnia in eis contenta... deberet et sibi placeret approbare et confirmare... Et predicta fiant et fieri debeant ad honorem et reverentiam omnipotentis Dei et sue matris Virginis gloriose Marie et beati Bartholomei, sub quorum vocabulo dicta Sotietas dicitur fundata et ordinata. Qui dominus Vicarius... ipsa Ordinamenta et Capitula approbavit, et ipsorum observantiam confirmavit... Actum Prati, in palatio Episcopali, ad solitum banchum iuxta curiam dicti palatii, ... sub annis Domini ab ipsius incarnatione M ccc lxxiii, ind. prima, die vigesimoquinto mensis augusti. Ego Pierus olim Iohannis de Prato notarius, et nunc notarius et officialis dicti domini Episcopi et curie episcopalis Prati, predictis omnibus interfui eaque omnia de mandato dicti domini Vicarii scripsi rogatus.*

3. A carte 39: *In Dey nomine, amen. Pateat omnibus evidenter, quod venerabilis in Christo pater et dominus dominus Iohannes de Florentia, Dey et apostolice Sedis gratia pistoriensis episcopus, pro tribunali sedens in terra Prati, in palatio sue solite habitationis, videlicet super muriciuolo curie dicti palatii; visis et diligenter spectis Capitulis et Ordinamentis factis et ordinatis per homines Sotietatis Discipline verberatorum sancti Bartolomey de monte Carmello de terra Prati, et contentis in ipsis Ordinamentis; et cognoscens illa Ordinamenta et Capitula fore iusta et honesta, ad honorem et reverentiam omnipotentis Dey et sue matris Virginis gloriose Marie et sancti Bartolomey, sub cuius vocabulo dicta Sotietas dicitur ordinata, ... ipsa Ordinamenta et Capitula aprobavit et ipsorum oservantiam confirmavit; ... ex nunc comictens gubernationem, visitationem et regimen dicte Sotietatis, prout hactenus est consuetum, usque ad beneplacitum sui, Priori ordinis de Monte Carmello de dicta terra Prati... Actum Prati etc., sub annis Domini ab eiusdem incarnatione Millesimo trecentesimo septuagesimo tertio, inditione duodecima, die sextadecima mensis martii... Ego Fi-*

L'altro testo, che io chiamo B, è copia del precedente esattissima; fatta, come pare, nel 1383¹; mentre un certo Frate Andrea di Gese ordinava (secondo che quivi è detto) la Compagnia che « si rauna al luogo de' Frati di Santa Maria « del Carmino da Prato, la quale ha per suo nome la Compagnia di messer santo Nofri. » Nelle approvazioni ecclesiastiche del 22 di luglio 1385 e 17 di novembre 1396, sono chiamati Capitula Sotietatis et Discipline verberatorum sancti Honofrii².

I medesimi statuti servirono adunque a tre Compagnie di Battuti o disciplinati; contemporaneamente poi a due Confraternite che si radunavano nello stesso luogo, e fiorivano tuttavia nell'anno 1484; quando, manifestatasi miracolosamente una imagine di Maria Vergine dipinta sulle vecchie Carceri di Prato, chierici e laici si portarono a venerarla³.

lippus filius olim ser Benricevuli de Prato ... nunc notarius et officialis dicti domini Episcopi etc.

1. Il copista, dopo aver trascritta una parte del titolo, v' inserì il ricordo di Frate Andrea, che ha la data del primo di luglio 1383. Poi riprese il titolo dalle parole « E la detta Compagnia si rauna ec. », riproducendovi materialmente le note croniche dell'originale. Per lo che si vede il Mille. ccc. lxxxiii formato con le raschiature del Mille. ccc. xviii; e a Iohanni papa vigesimo secondo, leggermente cassato con un frego, sostituito Urbano papa sesto.

2. La prima approvazione sta a carte 55 tergo (14 della numerazione antica). *Venerabilis vir dominus Philippus Dominici de Prato, pistoriensis diocesis, plebanus plebis Sancte Marie de Linite dicte pistoriensis diocesis, nec non reverendi in Christo patris et domini domini fratris Andree de Pistorio, Dey et apostolice Sedis gratia, episcopi pistoriensis, in dicta terra et districtu Prati... in spiritualibus et temporalibus vicarius generalis; visis et diligenter inspectis, examinatis et intellectis suprascriptis Ordinamentis et Capitulis dicte Sotietatis et Discipline verberatorum sancti Honofrii de Prato; ... confirmavit, amologavit et approbavit: dummodo de cetero nullus minor sedecim annis in dicta Sotietate seu fraternitate nullatenus possit recipi vel admitti... Ego Schiatta filius olim ser Michaelis Mei de Prato, ... nunc notarius officialis et scriba suprascripti domini Episcopi pistoriensis et sue curie episcopalis pratensis, predictis omnibus et singulis suprascriptis interfui etc.*

3. « La Compagnia di santo Nofri, che è nel convento di san Bartolomeo del Carmino; e furono xxx battuti scalzi, con falcole e candeie

L'uno e l'altro codice ha, dopo i Capitoli, le Aggiunte o Riforme: molte, dal 1565 al 1606, il testo A per la Compagnia di san Bartolommeo; poche il testo B, ma tutte del secolo decimoquarto, per quella di sant' Onofrio; e queste le pubblico. Ambedue i codici, oltre i salmi e le orazioni latine che si cantavano o leggevano nelle tornate, hanno certe Preghiere volgari; le quali, per essere gentile scrittura del primo trecento, e testimonio dell'antica pietà, e documento insieme di storia, non dovevano rimanere inedite. Così avrei pubblicato la Leggenda di sant'Onofrio, che si trova in fine del testo B; ma Domenico Maria Manni, avutane copia dal canonico Giannini di Prato, la stampò fra le altre Vite di Santi ¹.

C. G. A. D. C.

» in mano; e donarono due fiorini di grossoni. La Compagnia di san Bartolomeo e la Compagnia della Vergine Maria, in detto convento del Carmino: et accozzaronsi insieme, e accattarono parecchie cappe azzurre; e furono battuti cinquanta, tutte e due insieme, iscalzi, e con falcole e candele in mano. E feciono uno altaruzzo, che v'era su la Natività di rilievo e san Bartolomeo; uno fanciullo in suo luogo. E donarono alla Nostra Donna uno calice, di valuta fiorini sei, tra tutte e due queste Compagnie». Libro di *Miracoli et gratie della gloriosa Madre Vergine Maria delle Charcere di Prato* ec., descritto nella «Bibliografia Pratese» sotto il numero 209, e ora conservato nella biblioteca Roncioniana.

1. Vedi la «Bibliografia Pratese ec», a pag. 60 in nota. Ingannato dalla copia del Giannini, ripresi il Manni perchè avesse letto *servo* invece di *figliolo*: ma il testo dà ragione al Manni; il quale peraltro si scostò talvolta dalla lezione per quella benedetta smania di rendere più regolari i costrutti; che vuol dire, iusegnar la grammatica a quelli che formarono la lingua.



CAPITOLI DI UNA COMPAGNIA DI DISCIPLINA.



Al nome dell'ONNIPOTENTE DIO, creatore e covernatore del cielo e della terra, et a sua gloria et onore. Et a reverenza et onore della gloriosa VERGINE MADONNA SANTA MARIA, reina del cielo. Et ad onore di tutti li Angeli di vita eterna; e del nostro padre beato messer SANTO AGOSTINO ¹; e di tutti li altri Santi di Paradiso. Et a reverenza della santa Fede catolica, e della santa madre Ecclesia, e di messer lo Papa, e di messer Ermanno ² vescovo di Pistoia. Questi infrascripti CAPITOLI et ordini sono quelli ne' quali si contiene tutto quello che debbono dire e fare, e da quello che si debbono guardare, secondo questi Capitoli, tutti quelli i quali sono e saranno della Compagnia la quale si rauna al luogo de'frati di santo Agostino ³ da Prato, la quale ha per suo nome la COMPAGNIA DI MESSER SANTO AGOSTINO ⁴.

E la detta Compagnia si rauna nel detto luogo, certi die ordinati dell'anno, a disciplinarsi lo corpo, per fare memoria della Passione del nostro Signore Iesu Cristo crucifisso, per remissione de'peccati, et in utilità dell'anime, et in acre-

1. Nome raschiato, e riscrittovi *Bartolomeo*. Così in appresso.

2. Raschiato: ma nel 1319 era vescovo di Pistoia Ermanno Anastasi.

3. Riscritto *santa Maria* sulla raschiatura: e nel margine, *dal Carmino*.

4. Le parole *di messer santo Agostino* non si leggono nel testo A: il B dice, *la Compagnia di messer santo Nofri*.

scimento di virtù e di merito, e con buone intenzioni, e volontà sempre diritta ¹ d'essere sottoposto et obbediente alla santa madre Ecclesia di Dio, e di messer lo Papa, e di messer lo Vescovo di Pistoia, et a tutti li loro comandamenti: e sempre vogliono essere e saranno a loro correzione et ammaestramento; et a loro custodia, e ammaestramento e custodia dell'ordine de' frati di santo Agostino ², e dello nostro padre messer santo Agostino, a cui laude e reverenza fue fatto et ordinato questo libro, colli infrascripti Capitoli, che di sotto si contiene per ordine.

Sotto li anni del nostro Signore Iesu Cristo Mille ccc. XVIII, a dì XXVIII di giugno ³; al tempo di messer Ioanni papa Vigesimo secondo.

CAPITOLO PRIMO. — *Di coloro che non debbono essere ricevuti nella detta nostra Compagnia.*

In prima ordiniamo, che in questa nostra Compagnia non sia ricevuto neuno eretico o sospetto di Fede o infamato di resia; e non sia ricevuto neuno usorieri, o che faccia illicito guadagno o per sè o per altrui; nè veruno giocatore; nè veruno che usi in taverna disordinatamente, o in disonesti luoghi; nè veruno giullare ⁴, o apostata che abbia fatta professione in veruno ordine; nè veruno scomunicato; nè veruno gabbellieri, vinatieri, mugnaio, o vero messo; nè veruno che porti arme continuamente, se già non fosse legittimà cagione, cioè ch'elli abbia a ricevere, e che per sua volontà volontieri nolla por-

1. Così ambedue i testi.

2. È riscritto *del Carmino*.

3. Il testo B (com'ho notato nell'Avvertimento), sebbene dovesse servire a una Compagnia ordinata nel 1383, fu trascritto tale e quale sul testo A dall'inesperto copiatore: quindi ci ha conservato molto visibili, quantunque ridotte a un lxxxiii, le antiche cifre xviii; e inalterata poi la data del giorno e del mese: mentre nel testo A, la solita mano che ha riscritto i nomi, ha raschiate e riscritte le decine e le unità del millesimo, e al giorno e al mese raschiati ha sostituito un *a dì xxviii di novembre*.

4. Parola raschiata e supplita con l'altra *irregolare* nel testo A; ma il B ci ha conservato la lezione primitiva.

terebbe, e che elli perdoni ad ogni persona; nè veruno che porti vestimenta vane o disoneste; o che abbia meno di venti anni¹, o che fosse stato cacciato d'altra Compagnia.

CAPITOLO SECONDO. — *Che forma o che modo si de' tenere con coloro che vogliono essere della nostra Compagnia.*

Anche ordiniamo, che quando adiviene che veruno voglia o dimandi di volere essere di questa nostra Compagnia, che elli sia saviamente esaminato per lo nostro Confessore e per lo Priore, dinanzi da due de' nostri fratelli, di tutte sue condizioni; e specialmente sia esaminato s'elli ae veruna delle condizioni che scritte sono di sopra nel primo Capitolo: e sia adomandato dello suo volere, e perchè elli vuole essere della nostra Compagnia. E facciasì dare per scritto lo suo nome e lo suo sopra nome, e di quale terra e popolo egli è, e che arte e' fa. E poi lo Priore colli detti due fratelli sappiano di tutte sue condizioni, secretamente. E poi che s'è saputo, se parrà al Confessore et al Priore et a' detti due fratelli che abbia buone condizioni, si 'l faccia proponere ad uno de' fratelli in capitolo, lo quale lui conosca. E poi lo Priore dica allora a' fratelli in capitolo: « Voi avete udito lo volere e le condizioni di questo fratello, lo quale vuole essere di questa nostra Compagnia: e per ciò io vi comando distretatamente, che voi secretamente espiate delle sue condizioni e delle sue usanze. » E poi sia tenuto lo Priore di parlare o di fare parlare al detto fratello, che innanzi che sia messo a partito, si li sia detto: « Fratello, e' si conviene che se tu vuoi essere della nostra Compagnia, che tu obedischi lo Priore nostro e tutti li nostri Capitoli; e che tu usi con buone persone, et in buone luogora; e che tu reghi, et offerischi al nostro Signore Idio et al corpo della Compagnia nostra una cappa di panno lino bianco², e colla disciplina e colla corda bianca. » E poi similliantemente li sia detto, quando si riceverà in capitolo, che nelle dette cose che elli offera et in ogni altra cosa che spenderà e che darà nella Compagnia, elli nonne riavrà mai veruna cosa, se elli uscisse della Compagnia o se ne fosse cacciato per suo difetto. E

1. Le parole che seguono sono state scritte nell'interlinea più tardi. Anche il testo B non le ha.

2. La parola *bianco* è stata riscritta sopr'un'altra raschiata.

quando saranno le dette cose fatte e dette, et elli dice et inpromette di tutto ciò fare, si sia poi messo in capitolo a partito. E nel seguente capitolo sia tenuto lo Priore di dire a' fratelli: « Voi sapete che nell' altro capitolo fue proposto, che cotale N. vuole essere della nostra Compagnia; e fuvi comandato che voi espiaste secretamente delle sue condizioni et usanze. E perciò vi comando distrettamente a ciaschesuno, che dica s'elli sae di lui neuna cosa, per la quale elli non sia degno d'essere ricevuto. E se ci ha neuno che sappia di lui difetto grave, che non fosse da dire in capitolo, si sia detto in secreto al Confessore et al Priore. » E da poi che ciascuno avrà detto quello che sa, il Priore lo metta a partito¹. E se le due parti de' fratelli che saranno allora in capitolo, s'acordano che sia ricevuto, si sia ricevuto.

CAPITOLO TERZO. — *Del modo e della forma di ricevere coloro che inpromettono d'essere e di stare nella nostra Compagnia.*

Anco ordiniamo, che da poi che le due parti de' fratelli saranno in concordia di riceverlo per nostro compagno e fratello, che 'l Priore o suo Vicario sia tenuto di riceverlo nel detto seguente capitolo, in questo infrascritto modo; cioè, che quelli che sarà ricevuto, venga in capitolo quando a lui sarà detto: et allora porti nella mano diritta uno cero acceso; e nella mano manca porti la cappa fornita; et inginocchi in terra dinanzi all' altare, e dinanzi al Confessore. Et allora lo Confessore a lui dica: « Fratello nostro, vuoi tu essere e stare in questa santa Compagnia di santo Agostino, et in essa perseverare infino alla morte; e fare memoria della Passione del nostro Signore Iesu Cristo crocifisso, disciplinandoti lo tuo corpo? e vuoi tu osservare li nostri capitoli, che sono fatti e che si faranno? e vuoi tu essere obbediente al Priore et a suo Vicario, ch'è o che sarà? » Allora, se 'l detto fratello dice di sì, lo Confessore dica a lui in alto: « Fratello, rispondi, e di' come dico io Confessore: Io cotale inprometto a voi d'essere e di stare in questa santa Compagnia di santo Agostino; e di

1. Nel margine: « *Facta fuit ista addicio per Vicarium domini Episcopi. Si veramente che in prima sia richiesta tutta la nostra Compagnia per li nostri Camarlinghi, di comandamento del nostro Priore o del suo Vicario; e così rapportino, e abbiano richiesto, e queste richieste iscrivano.* »

fare memoria della Passione del nostro Signore Iesu Cristo crucifisso, disciplinandomi lo mio corpo; e d'essere obediente sempre, quanto Dio mi darà la grazia, al mio Priore et al suo Vicario, che è e che saranno; et osservare li Capitoli della detta Compagnia, per remissione de'miei peccati e per salute dell'anima mia. » E quando avrae dette le dette parole, e fatta la detta promessa, incontenente vada a l'altare, et offeri lo cero, se per sua spontanea volontà l'arae recato, e la cappa, in sull'altare. E poi divotamente dia la pace al Priore et al suo Vicario, et ordinatamente a ciascuno de' Fratelli che allora saranno in capitolo. E poi un'altra volta s'inginocchi in terra; et allora lo Confessore a lui dica: « Io, dalla parte di Dio e della beata Vergine madonna santa Maria e di tutta questa Compagnia, ti fo partefice in vita tua, e dipo'la tua morte, di tutt'i beni che si faranno e che si diranno in questa nostra Compagnia, se tu perseverarai insino alla tua fine. » E detto le dette parole, e lo Confessore dica allora a' fratelli: « Priegovi, fratelli miei, che voi divotamente preghiate Idio per questo nostro fratello, che li dia grazia di perseverare in questa nostra Compagnia insino alla sua fine, con salute dell'anima e del corpo. Et acciò che 'l nostro Signore Idio li dia questa grazia, ciascuno dica divotamente ginocchioni v paternostri e v avemaria, disciplinandosi ». E poi detti i paternostri, el Priore dica et imponga ad uno de' fratelli che sia suo maestro uno mese. E sia tenuto il detto maestro d'insegnarli sollicitamente tutto quello che debbia fare o dire, e di quello che si dee guardare, secondo la forma de' nostri Capitoli. E sia tenuto lo Camarlingo di scrivere lo nome suo nel libro della Compagnia, ed insegnarli, col consentimento del Priore, la cappa e 'l luogo là dove la tenga. E questo sopradetto modo de'detti tre capitoli si tenga in tutti coloro che saranno ricevuti nella nostra Compagnia; et in altro modo non sia ricevuto.

CAPITOLO QUARTO. — *Che ufficiali dee avere la detta Compagnia.*

Anco ordiniamo che la nostra Compagnia abbia uno Priore, che sia della nostra Compagnia; lo quale sia buono et onesto e discreto e sufficiente a fare lo detto officio. Et elli possa e debbia lasciare uno della nostra Compagnia suo Vicario, quando sarae bisogno. Et anco abbia la nostra Compagnia due Camarlinghi, li quali siano della nostra Compagnia, che sappiano leggere e scrivere; li quali tengano, covernino

e ricevano, e che scrivano ciò che riceveranno e spenderanno per la nostra Compagnia. Et anco abbia la nostra Compagnia uno Infermieri, lo quale abbia grande sollecitudine di visitare e d'aiutare e di fare aiutare e visitare l'infermi della nostra Compagnia. Anco abbia la nostra Compagnia quattro Consiglieri del Priore, che siano della nostra Compagnia; li quali stiano allato al Priore in capitolo. E lo Priore sia tenuto di fare e di dire per loro consiglio. Et ellino siano tenuti di lui consigliare fedelmente di ciò che s'appartiene ad onore et utile e buono stato della nostra Compagnia. E quando adiviene che 'l Priore non possa avere i detti quattro Consiglieri; allora possa e debbia chiamare degli altri nostri fratelli, come a lui parrà che siano buoni per la nostra Compagnia. Et ordiniamo che quando parrà al Priore, che sia di bisogno d'aver più consiglieri per avere suo consiglio; allora lo Priore possa e debbia, col consiglio de' detti quattro Consiglieri, chiamare et avere delli altri nostri fratelli per suo consiglio, quando e quali e quanti a loro parrà che siano di bisogno, e che sia utile della nostra Compagnia.

CAPITOLO QUINTO. — *Come si debbiano chiamare et alleggere li detti ufficiali, e chi li dee chiamare; e quanto tempo debbiano stare e fare li detti officii.*

Anco ordiniamo, ch' e detti ufficiali della nostra Compagnia si stiano e facciano ciascuno lo suo officio, bene et onestamente, con grande sollecitudine, tre mesi e non più. E quando li detti ufficiali avranno fatto lo loro officio due mesi e mezzo, allora lo Priore o suo Vicario si sia tenuto di dire in capitolo a' fratelli: « Sappiate, fratelli, che 'l tempo e lo termine è di chiamare e d'alleggere li nuovi ufficiali per li tre mesi prossimi che vengono. » E poi quando lo Priore avrà fatto manifesto a' fratelli in capitolo, allora domandi e faccia ricevere che li Camarlinghi e' loro Infermieri e quattro Consiglieri, che ellino siano in capitolo con tutti li altri fratelli della nostra Compagnia; cotale die ordinato, secondo che a lui parrà più convenevole. E se adovnisse che veruno de' detti ufficiali e de' detti quattro Consiglieri fosse impedito, si che non fosse in capitolo a tempo ordinato per lo Priore; allora lo Priore o suo Vicario, con consiglio de' detti altri ufficiali e de' Consiglieri che saranno allora in capitolo, si faccia ed alleggano

degli altri fratelli, tanti quanto so' no' meno di VII. E quando saranno insieme raunati tutti e VII, si chiamino et alleggano quattro de' nostri fratelli, li quali saranno allora in capitolo. E quando saranno eletti, allora siano chiamati per lo Priore: et allora sia comandato, che incontenente siano dinanzi da lui. E li detti quattro si raunino insieme co' detti VII ufficiali: e quando saranno raunati insieme, sì che siano XI tra tutti; allora siano tenuti tutti et undici di chiamare e d'alleggere delli altri nostri² fratelli per li tre mesi prossimi tutti li ufficiali nuovi, li quali siano uomini buoni e paceffici.

E da poi che li XI fratelli, di concordia de' sei, aranno chiamati et eletti e scripti tutti li ufficiali nuovi, sia tenuto lo Priore nel seguente capitolo di publicarli e di leggerli in capitolo a tutt' i fratelli. Ma siano tenuti li detti XI fratelli, per comandamento di non manifestare a veruna persona coloro che sono chiamati ufficiali, infine che non sono letti in capitolo: e chi facesse il contrario, sia per lo Priore gravemente punito. E ciascuno di coloro che saranno chiamati et eletti ufficiali nuovi, sì siano tenuti ciascuno de' nuovi ufficiali per comandamento di fare lo suo officio tre mesi prossimi, fedelmente e sollicitamente, per l'amore del nostro Signore Iesu Cristo, e per utilità dell'anima sua, e per remissione de' suoi peccati, e per acrescimento della nostra Compagnia. E ciascuno de' nostri fratelli sia tenuto per la verace obediencia d'ubidire umilmente lo Priore e li Camarlinghi e lo 'nfermieri e li loro vicari, in tutto quello che s'apartiene all'officio loro.

CAPITOLO VI. — *Quello che si dee fare in giuovidi santo e 'l venerdì santo.*

Anche ordiniamo, che 'l giuovidi santo siano tenuti tutti li fratelli di venire in capitolo la mattina per tempo, e nella mattina si comunichino quelli fratelli che vorranno e che possano. E poi il detto die, dopo mangiare, innanzi vespero, tutti li nostri fratelli siano tenuti per comandamento di tornare in capitolo. E poi, quando parrà al Priore, si dica a tutt' i fratelli che si spoglino in silenzio; e mettasi ciascuno la

1. Ambo i testi, *sono meno*; cioè *sono non meno*.

2. Nel testo A erano state raschiate queste parole, che a me è riuscito di leggere. Il copiatore dell'altro testo non fece conto della lacuna, e scrisse audacemente.

sua cappa. E poi col gonfalone facciano la processione divotamente infino alla Pieve a Borgo, per la via che parrà al Priore. E poi tornino in capitolo tutti quanti i fratelli; e quando saranno tornati in capitolo, si si rivestano: e quando saranno rivestiti, lo Priore conforti tutti li fratelli; e comandi che la mattina del venerdì santo, per tempo, sia tenuto ciascuno de' fratelli di venire al luogo nostro a udire la predica. E quando saræ compiuta la predica della mattina, siano tenuti li fratelli per comandamento incontenente di venire in capitolo; e veruno non rimanga, senza parola del Priore; e 'l Priore nolla dia, senza grande e legittima cagione. E quando saranno tutti li fratelli raunati in capitolo, si dica lo Priore a' fratelli che si spoglino in silenzio, e ciascuno si metta la sua cappa. E quando saranno tutti spogliati, e vestita la cappa; vadano col nostro gonfalone divotamente e con silenzio a processione, disciplinandosi, per la terra a quelle luogora che saranno ordinate per lo Priore, col consiglio de' quattro Consiglieri. E siano tenuti li fratelli, tutta volta che escono a processione, di cantare in quelle luogora dove parrà al Priore. E poi ritornino in capitolo insieme tutti li fratelli, col gonfalone, quando parrà al Priore. E sempre vadano e tornino disciplinandosi con silenzio, e coll' una mano al petto; e sempre abiendo lo loro cuore divoto al tormento del nostro Signore Iesu Cristo crucifisso e morto per noi. E poi che sono tutti ritornati nel nostro capitolo, si rivestano in silenzio.

CAPITOLO VII. — *Come la Compagnia sia fondata in povertà; e dello officio de' Camarlinghi.*

Anche ordiniamo, che la nostra Compagnia sia fondata in povertade, e se avvenisse per neuna cagione ch'ellà avesse neuno mobile, acciò che quello legittimamente et in opera pietosa si distribuiscano per due buoni uomini, de' nostri fratelli: li quali siano Camarlinghi, e sappiano leggere e scrivere; li quali tengano tutte le chiavi e li denari della nostra Compagnia, con grande sollecitudine lo covernino e lo conservino bene. E siano tenuti li detti Camarlinghi di procacciare e di riavere ciò che ragionevolmente è della nostra Compagnia; et a' detti Camarlinghi sia assegnato, dato et offerto ciò che è nella nostra Compagnia. Et ellino facciano tutte le spese che sono bisogno alla nostra Compagnia, collò consentimento e collo consiglio del Priore e

de' quattro Consiglieri. Et ordiniamo che 'l Priore nè 'l Camarlingo nè veruno de' nostri fratelli possa nè debbia fare neuno debito, senza legittima cagione. E non possa dare nè prestare veruna cosa che appartenga alla nostra Compagnia, senza la volontà delle due parti de' fratelli. E siano tenuti li Camarlinghi nuovi, nello incuminciamento del loro officio, di scrivere tutte le cose che truovano che siano della nostra Compagnia; e tutti li denari, e lo debito. E siano tenuti li Camarlinghi vecchi di rassegnare ragionevolmente a' Camarlinghi nuovi, in presenza del Priore nuovo e vecchio e de' Consiglieri nuovi e vecchi, tutto quello ch'è della Compagnia, e tutto lo debito, e tutto quello ch'è ricevuto e speso. E sempre li Camarlinghi siano tenuti di scrivere chiaramente ciò ch'ellino spendono. Anco siano tenuti i Camarlinghi di venire la mattina per tempo in capitolo, quando suona la campana del di, in tutti li di ordinati, ne' quali li fratelli sono tenuti di venire in capitolo, e quando lo Priore lo comandasse loro: et allora siano tenuti d'aprire l'uscio, e d'apparecchiare ciò che è bisogno per dire l'omelia e per dire l'officio. E sia tenuto lo Camarlingo d'essere e di fare venire in capitolo i detti fratelli, quando al Priore o a suo Vicario piacerà. E quando avvenisse ch'e Camarlinghi andassero fuori di Prato, o avessero altro impedimento, per lo quale non potessero venire in capitolo ne' di ordinati, e non potessero per altra legittima cagione fare lo loro officio; siano tenuti di lasciare uno de' nostri fratelli, lo quale sia buono e sufficiente, cun consiglio e cun consentimento del Priore. E sia tenuto lo Vicario de' Camarlinghi di fare sollicitamente lo suo officio sì come fosse camarlingo. E ordiniamo, che ciascuno de' nostri fratelli sia tenuto di rassegnare e di rendere ciò che sae che sia della nostra Compagnia, lo più tosto che puote. E se veruno tiene neuna cosa della nostra Compagnia, senza parola del Priore o de' Camarlinghi, sì sia privato di tutti li beni che si faranno nella nostra Compagnia, infine a tanto che no avrà renduto. E se avvenisse che veruno di ciò fosse accusato, si sia per lo Priore corretto e punito cum disciplina duramente in capitolo; e facciasi restituire ciò che ae.

CAPITOLO VIII. — *Che la nostra Compagnia abia uno Infermiere.*

Anche ordiniamo, che la nostra Compagnia abia uno de' nostri fratelli, lo quale sia pieno di carità e d'amore; e sia chiamato Pro-

veditore; e sia tenuto con grande sollecitudine d'espriare e di sapere quando veruno de' nostri fratelli della nostra Compagnia infermasse: e quando lo saprà, si sia tenuto incontenente di visitarlo e di farlo visitare dagli altri nostri fratelli. Et elli sia per li nostri fratelli atato e servito e confortato dell'anima e del corpo in ciò che si conviene e che si puote. E sia per loro atato e confortato e pregato, che elli acconci tostamente e bene li fatti dell'anima sua; e sia fatto confessare, e che pigli tutti quanti i sacramenti della Chiesa, e che faccia testamento e disponga de'suoi beni ciò che si conviene ragionevolmente; e ricordili che egli elegga la sua sepultura; e sappiano da lui che infermità elli ae, e se li bisogna veruna cosa. Et anco lo detto Infermieri sia tenuto incontenente di dirlo al Priore o a suo Vicario. E siano insieme il Priore e lo 'nfermieri e 'l Camarlingo, et ordinino quello che si conviene di fare allo 'nfermo: e sia fatto ciò che a lui è di bisogno. E sia ciascuno infermo visitato, atato e servito di die e di notte da' nostri fratelli, come parrae allo 'nfermieri che sia convenevole. Et ordiniamo, che quando adoviene, che lo Infermieri comandi a veruno de' nostri fratelli che vada a vegliare allo infermo, et elli è impedito per legittima cagione, sì sia tenuto di raccomandare e pregare delli altri fratelli che veghino per lui. E sia tenuto lo 'nfermieri di scrivere tutti coloro che veghiano, e poi alla fine del suo officio si li dia scritti al nuovo Infermieri; sicchè sappiano coloro a cui tocca di vegliare collo 'nfermo, e che hanno veghiato o fatto veghiare. Et ordiniamo, che quando alcuno de' nostri fratelli infermasse, che da indi a tre dì lo debbia fare assapere allo 'nfermieri o al Priore. E di ciò abbia la Compagnia uno libro: et anco nel detto libro scriva le spese che si faranno per l'infermi. E sia tenuto lo Priore in ogni capitolo di raccomandare li nostri fratelli infermi, infino che sono guariti, alli altri nostri fratelli, che preghino Idio per lui. E tutt' i nostri fratelli che possono fare elimosina a li altri nostri fratelli della nostra Compagnia li quali sono poveri bisognosi et infermi, sì facciano loro elemosina, e proveganli per amore della carità del nostro Signore Iesu Cristo crocifisso. E se adoviene che lo 'nfermieri sia pigro e negligente di visitare o di fare visitare l'infermi, si sia tenuto lo Priore di correggerlo e di punirlo, secondo che a lui parrà convenevole, cun disciplina, e secondo che lo consiglierà lo frate nostro Confessore.

CAPITOLO NONO. — *Della sollecitudine del Priore.*

Anco ordiniamo, che lo Priore sia tenuto con grande sollecitudine di mantenere la nostra Compagnia in pace, in concordia, in amore et in carità; e d'acrescerla in virtù di santità e d'onestà, et in moltitudine di persone oneste e discrete, secondo che lo nostro Signore Idio li darà la sua grazia. E tutti li fratelli siano tenuti per comandamento d'ubidire umilmente ciaschesuno che sarà Priore o Vicario del Priore, e tutto loro comandamento in ogni cosa che in questi Capitoli si contiene, e d'osservare tutti li nostri Capitoli. E ciascuno de'nostri fratelli sia tenuto di fare tutte le correzioni che saranno date per lo Priore o per lo suo Vicario. Et ordiniamo, che nello cominciamento dell'ufficio del Priore nuovo, ciascuno de'fratelli sia tenuto d'accusare lo Priore vecchio palesemente al Priore nuovo di ciò che sanno che egli abbia fatto incontro a'nostri Capitoli, o che egli sia stato negligente a non fare osservare li nostri Capitoli: e sia tenuto lo Priore vecchio, nel secondo capitolo che farà lo Priore nuovo, d'inginocchiarsi in terra dinanzi a l'altare umilmente, e di dicere sua colpa d'ogni suo difetto e negligenza che avesse fatto o avuto nel suo officio. E lui lo Priore nuovo riprenda e corregga distrettamente, et imponga la correzione secondo lo suo difetto, avendo prima lo consiglio dal nostro Confessore: ma sempre considerando la qualità e l'essere della persona discretamente, e ciò che ha a dire et a fare, che sia di bisogno et utile alla nostra Compagnia. E lo detto Priore e 'l suo Vicario non possano fare veruno partito, nè mettere, di nessuna cosa, senza la presenza del Confessore, se non fosse che 'l Confessore si scusasse per alcuna cagione di non poterci essere.

Anco ordiniamo, che ciascuno di questa nostra Compagnia, per reverenza di messer santo Agostino, e per onore dell'ordine suo, sia tenuto e pregato di visitare lo luogo e la chiesa de'nostri Frati all'ufficio et alle prediche et alle messe, quando puote, senza suo sconcio, e di riverire li nostri Frati.

CAPITOLO X. — *Di non ricevere alcuna persona d'altra Compagnia.*

Anche ordiniamo, che veruno di nostra Compagnia non sia licenziato che vada per essere d'altra Compagnia, se non fosse già di più aspra vita: nè veruno d'altra Compagnia nè debbia nè possa essere ricevuto a nullo patto et a nulla condizione nella nostra, se non fosse già la nostra di più aspra vita. E che neuno de' nostri fratelli debbia nè possa proporre che ciò si faccia. E che neuno meni nella casa della disciplina alcuna persona la quale non sia di nostra Compagnia, senza la licenza del nostro Confessoro, o del Priore.

CAPITOLO XI. — *Del tempo e del modo della disciplina.*

Anco ordiniamo, che tutti quelli della Compagnia predetta, la prima domenica e la terza del mese, o vero qualunque altra piacesse a' Priori et a' suoi Consiglieri, si debbiano raunare in capitolo al luogo della disciplina. E questo sia la mattina per tempo. Et entrando nel detto luogo et uscendo, ciascuno debbia fare una invenia al nostro Signore Iesu Cristo et alla sua Madre, con uno paternostro et avemaria. E fatta la n'venia quando entra, pongasi a sedere nel luogo suo onestamente, e stia in silenzio. Et in questo mezzo debbiano ordinare la disciplina, incominciando con una avemaria segretamente. E ciascuno allora si spogli onestamente, e mettasi la vesta. E ciò fatto, lo Priore al quale apparterrà, debbia fare uno cenno; al quale quello che sarà posto a fare l'ufficio, incominci. E fatta la disciplina, lo Priore debbia fare un altro cenno, secondo la sua discrezione: al quale ciascuno si debbia rivestire, e ponere la vesta colla disciplina e colla corda assettamente nel luogo suo.

CAPITOLO XII. — *Quando coloro della Compagnia si debbono confessare e comunicare, o dire paternostri et avemarie.*

Anco ordiniamo, che ciascuno della nostra Compagnia si debbia confessare una volta il mese; e se la sua coscienza è netta e chiara, debbiasi comunicare quattro volte l'anno, cioè per la Nativitate di Cristo, per la Resurrezione, per l'Asunzione della Donna e per Ognescanti.

Anco, per reverenza delle Piaghe del nostro Signore, ciascuno dica ogne di XII paternostri e XII avemarie. Anco, quando si pone e leva da mensa, sempre dica uno paternostro et una avemaria. Anco, quando si corica e lieva, faccia lo similliante.

CAPITOLO TERZODECIMO. — *Come debbiano vivere et insieme usare.*

Anco ordiniamo, che nullo di nostra Compagnia debbia usare cum nulla persona disonesta, nè in luogo disonesto; nè mangiare in taverna, nè in ciellieri, senza iusta e legittima cagione. Nè non debbia giocare a nullo giuoco di dadi, nè ad altro giuoco dove denari ne vadano; nè stare a vedere: imperò che a Dio si n' offende, e'l tempo si ne perde. Anzi vogliamo et ordiniamo, che quelli della nostra Compagnia usino insieme lo più che possono convenevolmente; acciò che schifino ogne altra compagnia, che fosse meno che buona.

CAPITOLO XIII. — *Della correzione de' fratelli.*

Anco ordiniamo, che'l Priore che è e che sarà, sia tenuto, una volta lo meno, sollicitamente d'amonire li nostri fratelli, di buona vita et onesti costumi e conversazione; e di comandare a ciascuno ch'elli medesimo si debbia accusare in publico: e che ciascuno sia tenuto, di ciò che vede et ode d'alcuno della Compagnia cosa sconcia, di denunziare al Priore et al Confessore in secreto. Et ellino secretamente impongano a cui loro parrà della Compagnia, a investigare la vita che tengono li predetti accusati; e secondo che truovano, rinunziare. E'l Confessore e'l Priore impongano quelle discipline et amonizioni che a loro parrà che giustamente si convenga. Onde, guardi Idio, se avvenisse che veruno fosse trovato in difetto che generasse scandalo e male assempto, siali posta quella correzione che piacerà al Priore et al Confessore. Ma se persevera, sia publicato; e se non si corregge, sia casso della Compagnia, infino che Dio li rende lo vero lume. E poi li sia fatta grazia, come all'altre persone. Ma quando alcuno per li suoi peccati fosse degno d'essere casso (ma ciò non si faccia se la Compagnia in die solenne non fosse raunata, ovvero la maggiore parte di quella), allora si metta a partito, e vincasi delle tre parti le

due¹. Et intendasi che la nostra Compagnia sia sempre prima richiesta per li nostri Camarlinghi, di comandamento del nostro Priore ovvero Vicario: e così si debba iscrivere: e quello che si otterrà per le due parti di quelli che fierono allora in capitolo, sia fermo, come se fossero tutti quelli della Compagnia al detto partito.

CAPITOLO XV. — *Della reverenza che si dee fare al Priore e Capitano.*

Anche ordiniamo, che tutti quelli della Compagnia siano reverenti al Priore in tutte quelle cose che s'apartengono alla Compagnia; e nullo s'inframetta d'alcuno officio, senza la sua speciale licenzia. Anco nullo prosumi di proporre nulla cosa nella Compagnia, se prima non richiede lo Priore o vero lo suo Vicario. E nullo debbia fare rauananza nè mormorazione, onde la nostra Compagnia potesse avere turbazione o scandalo; nè revellare di fuori della Compagnia nullo ragionamento nè consiglio che fosse fatto per salute dell'anima e per onestà di nostra Compagnia. E chi contrafacesse, sia punito secondo che piacerà al Confessore o al Priore, collo loro consiglio.

CAPITOLO XVI. — *Dello officio che si dee fare per l'anime de' nostri fratelli defunti.*

Anco ordiniamo, che così tosto che lo Priore sa che alcuno de' nostri fratelli sia passato di questa presente vita a Dio, inmantenente lo Priore debbia provvedere s'egli è uomo che abbia portato onestamente sua vita, sicchè renda degno di questi e d'altri benefici della Compagnia: allora debbia mandare vi de' nostri fratelli, vestiti che non siano conosciuti, e lavillo. E debbiano mandare la sua vesta, e d'essa vestirlo, colla corda cinta, e colla disciplina nella mano diritta. E senza alcuna dimoranza debbiano fare richiedere tutta la Compagnia, significando la morte del nostro fratello: e per obbedienza, ciascuno sia tenuto di venire; a quella pena, se contrafacesse, che parrà al Confessore o al Priore et a lorø Consigli, cun disciplina; se legittima cagione non avesse, la quale debbia dire innanzi al Confessore e al

1. Di qui sino alla fine del Capitolo è una giunta, scritta nel margine inferiore; di mano del secolo decimoquarto.

Priore et al detto Consiglio. E poi che saranno vestiti, vadano, col loro gonfalone e due torchi accesi, a quella chiesa onde si muove la croce per andare per lo corpo: e coloro, a cui fie comandato che portino lo corpo del nostro fratello, umilmente si lo portino e sepoliscalo. E quelli che porta lo gonfalone, e tutti li altri con lui, vadano sempre apresso della croce; sicchè lo corpo sia in mezzo tra loro e li parenti del morto. E poi che seranno venuti alla chiesa, istando ¹ intorno al corpo infine che la messa o altro officio si dice, dicendo ciaschesuno LX paternostri e LX avemarie cun requiemeternam; li quali si debbono dire per anima d'ogne fratello, che passato sia, di nostra Compagnia. E nella prima raunata che si farà dopo la morte del fratello, li Priori raccomandino l'anima sua; e quella disciplina a lui s'approprii. E facciano dire una messa, lo die della settimana, alla chiesa dove si seppellirà lo detto fratello; e un'altra lo di del trigesimo; e un'altra lo di dell'anovale; et offerere, per ciascuna di queste messe, XII candele, le quali ardano infine che si dice la messa, offerendo ciascuno una candela per anima del detto fratello. E le predette due messe si dicano nella nostra chiesa. E dica ciascuno v paternostri e v avemarie cun requiemeternam. E ricordisi, che Chi per altrui adora, per sè lavora. E pongasi lo nome e lo sopranoime d'ogne morto della Compagnia nel libro comune della Compagnia; ponendo il di e'l mese e gli anni Domini della sua morte. Anco che ogne anno, lo secondo di dop'Ognessanti, si faccia l'officio generalmente per tutti li passati della Compagnia, e per tutti li nostri benefattori, con quella medesima offerta che nell'altre ².

CAPITOLO XVII. — *Quando si debono leggere questi Capitoli.*

Anche ordiniamo, acciò che la ignoranza non sia materia di peccare, che questi Statuti et ordinamenti lo Priore sia tenuto di farli leggere ogne mese una volta, innanzi a quelli della Compagnia. E se di ciò fosse negligente, lo Confessore col Priore, li quali saranno poi dopo lui, li puniscano secondo che parrà alla loro discrezione, sem-

1. Dovrebbe dire *istiano*.

2. Questa giunta marginale accenna a una disposizione posteriore: « E questo si faccia » la domenica seguente alla nostra tornata ».

pre cun consentimento del Consiglio; non essendo presenti quellino ch' avessero fatto lo difetto.

CAPITOLO XVIII. — *Come non sia dipulato a colpa d' anima, se alcuno de' nostri fratelli facesse contra questi Capitoli et ordinamenti.*

Anco ordiniamo, che acciò che Dio sia sempre laudato in questa Compagnia, et ogne anima n' abbia merito da lui, che chi puramente in questa Compagnia lo vuole servire; vogliamo et ordiniamo, che nullo nostro Capitolo o vero ordinamento, che fatto fosse o a tempo si facesse, possa nè debbia obligare anima a nulla colpa, ma solamente a pena corporale, sì che alla carne sia alcuna pena, et all' anima gaudio eternale. Ma ciaschesuno si sforzi pienamente d'osservare queste cose ad onore di Dio e della Vergine Maria, e di tutti Santi e Sante sue; e per salute dell' anima sua, si ch'elli sia parteflice d'ogne bene che si fa o farà in questa santa Compagnia; per la quale Idio in questo mondo la mantegna nella sua grazia, e poi la meni alla sua gloria. R̄ Amen.

CAPITOLO XVIII. — *Come si debbiano raunare e venire in capitolo la quarta domenica del mese.*

Anche ordiniamo, che la quarta domenica del mese tutti li fratelli si debbiano ¹raunare nella casa della disciplina; e'l Priore sia tenuto, e debbia insieme col Confessore, di correggere e di punire gli falli de' fratelli: e che ciascuno sia tenuto, per verace obediencia, di manifestare al Priore li falli de' fratelli; e che in quello die si debbia provvedere e ragionare de' fatti e del buono stato della Compagnia.

CAPITOLO XX. — *Che la Compagnia debbia avere uno libro, lo quale sia chiamato Memoriale.*

Anche ordiniamo, che la detta Compagnia abbia uno libro, il quale chiami Memoriale; nel quale si scriva tutti i falli che si cometteranno per quelli della nostra Compagnia, et a li quanti di del mese, et al

1. Qui finisce il testo B.

tempo di quale Priore. E quello cotale Priore lo debbia correggere, e fare scrivere quelle cotali correzioni, e'l nome di colui ch'è corretto.

CAPITOLO XXI. — *Come quelli della Compagnia si debbiano raunare ogni domenica e festa comandata dalla Chiesa, dopo desinare.*

Anche ordiniamo, per migliore stato dell'anime di quelli della Compagnia, e per ritrarre via li vizii, cioè d'andare per le taverne o di stare ozioso su per le piazze, e ch'è fatti della Compagnia si possano più ordinatamente ragionare; che ciascuno de' fratelli, in virtù di santa obediencia, strettamente sia tenuto di venire alla casa ove si rauna la detta Compagnia ogni domenica e dì di festa comandata, dopo mangiare, se legittima cagione nullo scusa.

ANNI DOMINI MCCCXLVIII¹, INDITONE XI, DÌ 1 DI DICEMBRE.

CAPITOLO XXII.

Raunata l'università delli uomini della Compagnia predetta, nella casa nuova, . . .², priore della detta Compagnia, di consiglio di Cristofano³ . . ., Antone di Balduccio, Pinacio di Tadeo, Benedetto di Giovanni consillieri; Simone di Puccino, Coppia di Simone, camarlinghi delli huomini della detta Compagnia; nella quale erano le due parti o più: e fatto il partito tra loro, secondo la forma de' detti ordini; vinto fue per tutti loro in concordia, e ordinato, cioè: Che chi non venisse alla detta casa le tre domeniche ordinate, e non avesse legittima scusa; che sia casso, e cassare e cancellare si debbia del libro e della tavola della Compagnia predetta, per lo Priore che per li tempi sarà. Amen.

1. Si direbbe che le decine e le unità siano state alterate.

2. Raso per quasi un'intera riga.

3. Questi nomi sono stati tutti riscritti sopra altri nomi raschiati. Il cognome di Cristofano non è chiaro.

ANNO DOMINI M. CCC. L. A DÌ XXX DI NOVEMBRE, AL TEMPO
DI SIMONE PUCCINI. — CAPITOLO XXIII.

Anche ordiniamo, che quando addiviene che veruno de' fratelli vada a disciplina per la terra, debbia andare scalzo: e chi contra ciò facesse, sia per lo Priore gravemente punito. Amen.

CAPITOLO XXIII. — *Come noi dobbiamo pagare il mese denari quattro*¹.

Anche ordiniamo, che tutti quelli della nostra Compagnia si debbiano fare scrivere nel libro del Ceppo della nostra Compagnia, al nostro Camarlingo che fie chiamato per lo Priore e per lo suo Consiglio: e sia chiamato lo Camarlingo per uno anno. E col Priore insieme debbiano far fare due chiavi: l'una chiave tenga il Priore, e l'altra il Camarlingo. E non si debbia aprire il Ceppo da ivi ad uno anno. E sia tenuto di pagare ciascuno della Compagnia, ogni mese, denari quattro, per rimedio della sua anima, e per acrescimento della nostra Compagnia. Amen.

1. Riscritta la cifra qui e alla fine di questo Capitolo.



ADDIZIONI DEL TESTO B.



(*In principio*^{1.})

In prima, che Frate Andrea di Gese, priore de' frati del Carmino, ordinò² la detta Compagnia di messer santo Nofri, sotto la camera del Priore; che Frate Andrea di Gese, priore del Carmino, non possa essere mai casso, se non si vince per tutti li suoi fratelli, senza niuna fava scordante. Ordinolla nel m. c. c. lxxxiii, a dì 4 di luglio³.

Nel Capitolo della solectudine del Priore vogliamo, che come il Priore entra, che offeri all' altare nostro soldi v. Anche vogliamo, che ogni uomo debba portare per disciplina catene di ferro; e che sia tenuto d' andare iscalzo. Anche vogliamo, che il Priore et i Camarlinchi debbano sodare di conservare le cose della nostra Compagnia come la truovano, e rendere ragione d' ogni cosa che verrà loro alle mani. Anche vogliamo, che chi non può sodare, si si rimetta. E' l' Sopriore offeri soldi iii; e' Camarlinghi, soldi ii, all' altare nostro di messer santo Nofri.

Nel Capitolo che contiene del giuoco, vogliamo chi giuoca a niuno giuoco di dadi presso a taverna a diece braccia rimanga casso; e se il Priore nollo cassa, si rimanga casso il Priore.

1. Vedasi l' Avvertimento.

2. Cioè, il quale ordinò.

3. V'è del raschiato e del riscritto.

(In seguito ai Capitoli.)

Ragunata l'università della Compagnia e richiesta per me Andrea Rustichelli e Dino del Bonda, de comandamento de Martino de Giunta priore della detta Compagnia, misesi a partito chi volesse che gl' infrascritti ordini scritti di sopra ¹ s'oservasseno e fermasseno: e chi contro a ciò facesse, sia publicato; cioè, che quello cotale che facesse contro a ciò, el Priore che fosse allora, col Consiglio e col Confessoro, gl'impongano quella correzione che a loro parrà che giustamente si convenga; sì veramente che gli ponga el termine; se già non avesse giusta e legittima cagione, sia privato che non possa venire nella Compagnia infino a tanto che non si dispone di fare la detta correzione. E fu messo questo partito a dì xxii di febraio, in dì solenne: e furono questi scritti presente a rendere le fave; cioè, Martino di Giunta, Bartolomeo di Stefano ², Bartolomeo di Cecco, Nofrio di Martino, Michele di Domenico, Paolo di Bruno, Antone di Chello, Giunta di Cecco, Marco di Tato, Meo di Matteo ³, Lorenzo di Filippo, Pratese di Dutì. Vinsesi per fave nere del sì xii, e bianche iii del no. E così è vinto; e così confermiamo, al nome di Dio e della Vergine Maria, e del nostro padre messer santo Nofri, e di tutti Santi e Sante di Dio.

Nel mille trecento novanta, a dì v d' aprile, da mattina. Richiesta la Compagnia per Lionardo d'Alesso camarlingo, di comandamento di Dino di Franciesco priore e di Lapo di ser Dietaiuti sopprioro; missesi uno partito, con parola del nostro Confessoro, che chi volesse che tutti coloro i quali non sono raunati nella nostra Compagnia fossero cassi; chi vuole, dia la fava nera, e chi non vuole, dia la bianca. Vinsesi per fave xii nere del sì, e ii bianche del no.

Ancora ordinò la detta Compagnia, la detta mattina, con parola del nostro Confessoro, che chi volesse che 'l Capitolo che contiene

1. Queste parole *scritti di sopra* ci sono per un di più. E quando si fosse voluto intendere i Capitoli primitivi, che nel testo B precedono immediatamente, rimarrebbe superflua la parola *infrascritti*. Ma è chiaro che qui si parla di correzione.

2. Qui è stato raschiato un nome.

3. E qui due e forse tre nomi.

di Martino di Giunta, e quello di Nofri suo figliuolo, s' annullino e non si osservino. Missesi a partito; vinsesi per fave XII nere e II bianche.

Nel mille trecento novantasei, a di xv d' agosto. Richiesta la Compagnia per me Lorenzo d' Andreaccio, di comandamento di Frate Andrea di Gese priore de' frati; per lo detto Lorenzo d' Andreaccio, camarlingo della detta Compagnia, misesi uno partito, che chi volesse che Frate Andrea di Gese priore de' frati del Carmino, e Bartolomeo di Matteo da Macia, e Goro di ser Niccolao, e Antonio di Lapo, e Guccio di Lippo, avessono piena balia di fare e di disfare, e ordinare la detta Compagnia per quello modo che a loro parrà che meglio stia; con quella balia e forma e modo che ha tutto il corpo della Compagnia; desse la fava nera, e chi non volesse, desse la bianca. Vinsesi per XII nere e una bianca. Furono a rendere le fave questi: Goro di ser Niccolao e Guccio di Lippo, Lorenzo d' Andreaccio, Martino di Giunta, Nofri di Martino, Bartolomeo di Stefano, Agostino di Giovanni, Francesco di Bartolomeo, Pavolo di Stefano, Filippo d' Agostino, Antonio di Lapo, Bartolomeo di Matteo. E la detta balia vogliono duri tutto il mese d' ottobre prossimo che viene.

A di primo di settembre M. trecento novanta sei.

ORDINI fatti per Frate Andrea di Gese, priore de' frati di santa Maria del Carmino, e per Antonio di Lapo de' Grinzelli, e per Goro di ser Niccolao, e per Bartolomeo di Matteo da Macia, e per Guccio di Lippo; di consentimento e di volere di messer Filippo vicario di messer lo vescovo di Pistoia, e per vigore della balia a loro conceduta qui di sopra. In prima:

Ordiniamo, che il Priore della nostra Compagnia paghi nel principio del suo ufficio soldi tre; e 'l Soppriore, soldi due; e 'l Camarlingo, soldi uno; e 'l Consiglieri, danari IIII: e che non possino ricevere niuno ufficio, se prima non offerano i sopradetti denari; nonostante niuno altro capitolo parlasse in altra forma.

Ancora ordiniamo, che ogn' anno si faci uno rinovale per l' anima di quegli che sono passati di questa vita; nel quale ufficio si spenda lire due: e' l detto rinovale si faci il dì di santo Martino, che viene a essere a di XI di novembre. E che se' l Priore che sarà a quel tempo

nollo facesse fare, paghi soldi x; i quali denari si mettino nella cassetta de' poveri.

Ancora ordiniamo, che qualunque persona volesse venire a essere della nostra Compagnia, paghi lire una; e questo s'intenda per uno anno prossimo che viene, incominciando a di primo di novembre M. trecento novantasei, e finisce a di xxxi d'ottobre M. trecento novantasette; e da undi in là paghi quello fue ordinato nel primo Capitolo quando si fece la detta Compagnia. E che niuno non possa entrare nella nostra Compagnia, se prima non paga la sua entrata: e non si possa torre veruno mallevadore. E se'l Priore o suo Vicario, che sarà a quel tempo che niuno ufficio facesse¹, paghi soldi x per ogni volta; e' detti denari si mettano nella cassetta de' poveri.

Ancora ordiniamo, che se niuno della nostra Compagnia fosse chiamato a niuno ufficio, e nollo potesse esercitare, e rifiutasselo, paghi overo offeri a l'altare quello, nè più nè meno, che s'egli esercitasse l'ufficio.

Ancora ordiniamo, che la prima domenica e la terza del mese sia la nostra tornata; e che i Camarlinghi siano tenuti a rassegnare tutti quegli della nostra Compagnia: e chi non ci fosse in quel dì, paghi per ogni volta danari IIII; i quali denari si mettano nella cassetta de' poveri: salvo che chi avesse ligittima scusa, o non fosse in Prato; che il Priore o suo Vicario, che a quel tempo sarà, ne sia fatto chiaro, li debba liberare de' detti denari IIII, in che fossono acorsi per non essere istati.

Ancora ordiniamo, che il nostro Priore non possa essere soppiore nè camarlingo da la fine del suo ufficio a tre mesi.

Ancora ordiniamo, che'l Soppiore non possa essere priore nè camarlingo, incominciando a la fine del suo ufficio a tre mesi.

Ancora ordiniamo, ch'e Camarlinghi non possino essere priore nè soppiore, incominciando a la fine del loro ufficio a tre mesi.

Anco ordiniamo, che la nostra Compagnia abbia uno Camarlingo maggiore, il quale abbia a tenere il libro del tempo, e in su quello iscrivere e correggere per modo istia bene; sì che ognuno possa vedere sua ragione. E vogliamo l'ufficio suo duri uno anno, incominciando a di primo di novembre M. trecento novanta sei, e finendo come segue.

1. Così ha il codice.

Richiesta la Compagnia questo dì, a dì XVII di settembre M. trecento novantasei, per Francesco di Bartolomeo camarlingo, di comandamento di Martino di Giovanni priore della detta Compagnia.


Questo dì, a dì XVII di settembre M. trecento novantasei, venne a notizia a Martino di Giovanni Martini, priore della detta Compagnia, che Martino di Giunta degli Allegretti giocò e ha giucato più e più volte disonestamente a giuoco di dadi, alla taverna di Bartolo di Godino. E richiesto il detto Martino, e veduto per sua confessagione essere vero; e per vigore d'una concordia e partito si fece collui quando tornò nella nostra Compagnia, che fu a dì XXI d'aprile M. trecento novanta III; ed eziandio ch'è nostri Capitoli, sotto i quali siamo obrigati, che vogliono che di fatto sia raso e casso della nostra Compagnia; in caso che il Priore nollo facesse, rimanga casso il Priore; egli ha provveduto per observazione de' nostri Capitoli, con licenzia di Frate Andrea di Gese, priore de' frati di santa Maria del Carmino, e di Goro di ser Niccolao, e di Guccio di Lippo, e di Bartolomeo di Matteo da Macia, e d'Antonio di Lapo de' Grinzelli, e per vigore della balia a loro conceduta a dì XV d'agosto M. trecento novanta VI; dacordo misono uno partito, che chi volesse che Martino degli Alegretti fosse raso e casso della nostra Compagnia, desse la fava nera, e chi non volesse, desse la bianca. Vinsesi per fave X nere e III bianche, dacordo.

Ancora ordiniamo, che niuno non possa ragionare nè mettere inanzi che Martino di Giunta venisse overo tornasse a essere nostro fratello; e chi niuno atto facesse, s'intenda di fatto essere raso e casso della nostra Compagnia. E'l Priore che fosse a quel tempo, o suo Vicario, il debba cassare; e se nollo facesse, s'intenda egli essere casso e raso della nostra Compagnia.

Anco ordiniamo, che il Priore della nostra Compagnia, overo suo Vicario, sia tenuto di fare dire ogni mese una messa nella Compagnia, per l'anima di quegli che passati sono di questa vita; e che il Camarlingo sia tenuto e possa dare al frate che dirà la messa, per ogni volta, soldi tre di quegli della Compagnia: e l'offerta che si facesse, rimanga alla Compagnia.

Nel mille trecento novantasei, a dì XII di novembre. Richiesta la Compagnia per me Pavolo di Bruno camarlingo, di comandamento d'Antonio di Lapo de' Grinzelli priore della detta Compagnia, e di volere

di Frate Andrea di Gese priore de'frati del Carmino, si mise uno partito, che chi volesse che gli ordini fatti per Frate Andrea di Gese, e per Antonio di Lapo de' Grinzelli, e Bartolomeo di Matteo da Macia, e Goro di ser Niccolao, e Guccio di Lippo, s'oservino e apruovinsi per veri ordini buoni e giusti; e chi volesse, desse la fava nera; e chi non volesse, desse la bianca. Vinsesi per fave sedici nere e tre fave bianche. Furono a rendere le fave questi: Frate Andrea di Gese, priore de'frati di santa Maria del Carmino, Antonio di Lapo Grinzelli, Biagio di Giovanni; Bartolomeo di Matteo, Guccio di Lippo, Martino di Giovanni, Pavolo di Bruno, Giovanni di Francesco, Bernardo di Casino, Nofri di Martino, Agostino di Giovanni, Lorenzo d'Andreaccio, Goro di ser Niccolao, Nieri di Lenzo, Lapo di Francesco, Francesco di Bartolomeo, Bartolomeo di Cecco Vannozi, Domenico di Ceccarello.



ORAZIONI PER LA DISCIPLINA

Ora faremo cinque Discipline a reverenza delle cinque Piaghe di Cristo, acciò che Dio esaldisca noi ne' nostri prieghi et orazioni. E diremo al nome del nostro Signore Iesu Cristo e della sua gloriosa Vergine Madre madonna santa Maria, e di tutti Santi e Sante di Dio.
R̄ *Amen.*

Fratelli miei carissimi, preghiamo lo nostro dolceissimo Signore Iesu Cristo, che isduri li cuori nostri, li quali sono tutti inviluppati nelle cose del mondo, e facciaci amare lui sopra tutte le cose di questo mondo, et osservare li suoi comandamenti, e seguitare li suoi santi consigli, et amare lo prossimo come noi medesimo. R̄ *Amen.*

Anche preghiamo per li fedeli cristiani li quali combattono per acquistare la santa Terra d'oltramare, là dove fue morto lo nostro dolceissimo Signore e consacrata del suo santissimo Sangue; che Dio dia loro vittoria, acciò che la possano racquistare, e che vi possano stare et abitare li santi cristiani ad onorare e ringraziare lo suo santissimo nome. R̄ *Amen. Pater noster, Ave Maria, cum disciplina.*

Anco preghiamo Dio per messere lo Papa e per li suoi frati Cardinali, e per messer lo Vescovo, e per tutto l'Ordine chericato; e per messere lo'imperadore, e per li Re, e per tutti li Signori temporali e spirituali, c'hanno a reggere et a covernare lo mondo; che Dio dia loro del lume dello Spirito Santo, acciò che possano reggere sì bene loro

medesimi e' loro subditi, che sia salute dell'anime loro e delle nostre, e sia pace e riposo di tutto lo popolo cristiano. *ñ Amen.*

Anco preghiamo per la pace del mondo; che come Cristo la mandò infra li Appostoli, che la mandi e confermi infra tutto lo popolo cristiano, e spezialmente in questa nostra terra, e nel nostro vescovado e in tutta la provincia. *Pater noster.*

Anche lo preghiamo per tutti coloro che sono in istato di grazia e nel suo servizio, che Dio dia loro a perseverare infino alla fine; e per tutti li pelegri e navicanti fedeli cristiani, che Cristo sia loro conforto et aiuto, acciò che possano andare e tornare alle loro famiglie sani e salvi dell'anima e del corpo.

Anche lo preghiamo per tutti coloro che sono in peccato mortale, o erranti di fede; che Cristo, per li meriti della sua Passione, li tragga di quello peccato e reghili in istato di grazia. *Pater noster.*

Anco lo preghiamo per tutti li morti che sono alle pene del Purgatoro, e spezialmente per quelli della nostra Compagnia e di questo luogo, e per l'anima de' nostri padri e madri, e fratelli e serocchie, parenti et amici, nemici, benefattori e raccomandati; che s'ellino avessono detto o fatto alcuna cosa per la quale fossero aggravati delle pene del Purgatoro, che Cristo, per li meriti della sua Passione, li tragga tosto di quelle pene e menili all'allegrezza di vita eterna. *ñ Amen.*

Anche preghiamo Dio per tutti l'infermi, afflitti, tribolati et impregionati, e spezialmente per quelli della nostra Compagnia e di questo luogo; che Cristo, per la sua misericordia, li faccia pazienti nelle loro tribolazioni et aversitadi; acciò che sia spegnamento de' loro peccati, et accrescimento di vertudi. *ñ Amen. Pater noster.*

Anche lo preghiamo per quelli di questa Compagnia vivi e morti, e per quelli della compagnia del Ceppo, e per quelli della compagnia di san Domenico, e per quelli della compagnia di san Franciesco, e per quelli della compagnia di santo Agostino, e per tutte l'altre, se veruna ci n'avesse o facesse altrove; e generalmente per tutti li altri della compagnia di santa Maria del Carmino; e per tutte l'altre compagnie da Pistoia, da Pisa, da Lucca, da Volterra, da Siena, da

Firenze ¹, e là 'vunque n'avesse veruna; che Dio ci dia a tutti quanti grazia a fare sì verace penitenzia, che al dì de l'Judicio tutti ci troviamo in paradiso. *ñ Amen.*

Anco lo preghiamo per li nostri padri e madri vivi, e per tutti li benefattori, atatori e sostenitori e servidori di questa Compagnia e di questo luogo, e per tutti coloro che hanno divozione alla nostra Compagnia; che Dio dia loro acrescimento della loro buona volontà, e cavi del cuore loro ogni ria tentazione et ogni amore mondano, acciò che vegnano ad operare con esso noi insieme questo bene, sì che noi ci ritroviamo tutti alla allegrezza di vita eterna; alla quale ci conduca lo Figliuolo di Dio, il quale vive e regna in secula seculorum. *ñ Amen. Pater noster.*

4. Nel testo B: « per quelli della Compagnia del Ceppo, e per quelli della compagnia di santo Bartolomeo, e di san Domenico, e di san Francesco, e di santo Agostino, e di sa' Michele, e di sa' Bastiano, e di santo Stefano, e di santo Filippo de' Servi, e per tutte l'altre, se veruna ci n'avesse o facesse altrove; e generalmente per tutti gli altri della compagnia di santo Onofrio e di santa Maria del Carmino, e di tutta la provincia, da Pisa, da Lucca, da Monte Catino, e da Pistoia, e da Firenze... »



